

COMUNE DI AVIO

**SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE IN AREE
PUBBLICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

BIENNIO 2023/2024

1. OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di derattizzazione da espletare in aree, strutture e pertinenze di proprietà del Comune di Avio, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Per servizio di derattizzazione si intende la lotta ai roditori nocivi sinantropi commensali con particolare riferimento a: *Rattus norvegicus* (ratto delle fogne), *Rattus rattus* (ratto nero), *Mus domesticus* (topo domestico).

L'attività riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni di derattizzazione da svolgere in ambito pubblico.

L'affidamento del servizio avverrà attraverso la sottoscrizione di una determina dirigenziale alla ditta che ha presentato l'offerta migliore secondo gli aspetti previsti dal presente capitolato.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

2. CONDIZIONI GENERALI

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

3. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- d. la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni";
- e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f. le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice

civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

DERATTIZZAZIONE

La ditta dovrà disporre una rete di erogatori fissi di esche rodenticide nelle aree pubbliche secondo le postazioni individuate attraverso un monitoraggio iniziale del territorio e concordato con il Responsabile dell'esecuzione.

Gli erogatori posizionati saranno per l'intera durata del servizio in comodato d'uso e dovranno essere rimossi al termine del contratto. Per tutti gli erogatori trovati rotti o soggetti a furto verrà corrisposto un importo per ogni erogatore sostituito.

Le postazioni da sottoporre a trattamento possono variare per adeguarle alla densità ed alla estensione della popolazione murina, oltre che sulla base di segnalazioni che dovessero pervenire agli uffici comunali.

Ogni intervento di derattizzazione comprende una successione di visite, come di seguito riportato:

- nella prima visita verranno installati gli erogatori carichi di esca con l'utilizzo di idonei supporti e sistemi di fissaggio e le "etichette di sicurezza";
- nelle visite successive da effettuare ad intervalli bimestrali di calendario, verrà eseguito il monitoraggio e la ricarica di dosi di raticida.

Gli interventi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda dello sviluppo biologico della popolazione murina o dell'andamento stagionale.

Le postazioni sul territorio comprendono la derattizzazione programmata delle seguenti strutture meglio elencate in elaborato allegato al presente capitolato.

Oltre ai suddetti interventi programmati, l'impresa dovrà garantire interventi puntuali su richiesta. I trattamenti a richiesta avverranno in edifici di proprietà del comune di Avio e in aree pubbliche nel territorio comunale come aree verdi, parchi urbani, giardini pubblici, aiuole, cimiteri, lungo le strade cittadine, nelle caditoie stradali e ove sia ritenuto necessario.

Per gli interventi a richiesta si prevedono le seguenti quantità :

- ☐ **30 erogatori d'esca ordinari da posizionarsi ad inizio incarico nei diversi punti indicati. Oltre a 2 erogatori d'esca per eventuale implementazione del servizio;**
- ☐ **12 interventi bimestrali di monitoraggio e ricarica raticida sulle varie trappole presenti sul territorio (6 trattamenti / anno). Per tale servizio è previsto un compenso forfettario.**

Entro 48 ore, dalla ricezione della segnalazione da parte del Referente del Comune di Avio, la Ditta dovrà effettuare un sopralluogo nell'area oggetto della segnalazione.

Qualora la presenza di ratti riguardi un'area pubblica, la Ditta dovrà effettuare immediatamente l'intervento utilizzando preparati con modalità e periodicità funzionali alla reale gravità dell'infestazione di roditori. Le modalità d'intervento devono essere concordate preventivamente con il Referente comunale prima dell'esecuzione dei trattamenti.

La ditta dovrà predisporre degli erogatori di esche raticide nelle aree indicate dal Referente comunale, che risultano maggiormente a rischio per la presenza dei roditori.

Tutti i preparati dovranno essere confezionati e posizionati in modo tale da escludere la possibilità di venire a contatto con animali domestici e/o persone.

Nelle aree sottoposte a trattamento quando sono all'interno di giardini pubblici o spazi verdi accessibili alla popolazione, dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l'operazione in

corso, il nome della ditta esecutrice ed il proprio recapito telefonico, oltre all'indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone con le esche ratticide.

Le aree dovranno essere sottoposte a controllo bimestrale in merito al consumo del prodotto ratticida.

Gli interventi dovranno essere effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, di salute e sicurezza dei lavoratori e di persone esterne con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

I trattamenti richiesti alla Ditta dal Responsabile del Servizio del Comune di Avio avverranno attraverso una comunicazione scritta per mezzo posta elettronica che indicherà quali siti sensibili dovranno essere trattati. Alla Ditta aggiudicataria viene richiesto l'impegno di entrare in servizio entro massimo 72 ore, dalla richiesta da parte del Referente comunale.

La Ditta deve comunicare, entro il termine di 48 ore dal ricevimento dell'incarico da parte del Referente comunale, il "programma dell'effettuazione degli interventi" con le modalità dettagliate che intende attuare e in particolar modo le misure di sicurezza che intende adottare.

La Ditta dovrà inoltre specificare il numero esatto di erogatori che intende utilizzare per l'esecuzione dell'intervento stesso.

La lotta alla popolazione murina dovrà essere eseguita con tecniche appropriate e con interventi adeguati alla densità ed alla estensione della popolazione stessa, compreso il posizionamento di esche con relativa protezione e box contenitore.

Nel servizio di derattizzazione le esche impiegate dovranno sempre essere posizionate all'interno di apposite mangiatoie che devono presentare le seguenti caratteristiche:

- presenza di sistemi di chiusura a chiave specifica;
- devono permettere l'accesso solamente ai roditori;
- devono possedere sulla loro superficie indicazioni di avvertimento e la data di ogni intervento;

Le mangiatoie, in particolare quelle dislocate in siti con accesso di minori (scuole, parchi e aree ludiche e simili), dovranno essere posizionate in sedi possibilmente non accessibili e fissate con opportuni mezzi.

La Ditta si dovrà impegnare ad apporre in ogni erogatore le "etichette di sicurezza", per informare i cittadini sulla campagna di derattizzazione in corso, contenenti:

- **i periodi di intervento;**
- **il principio attivo utilizzato;**
- **l'antidoto;**
- **l'indicazione di rivolgersi al pronto soccorso nel caso di ingestione;**
- **il recapito della Ditta.**

Al termine di ogni intervento, entro le 72 ore dall'esecuzione, la Ditta dovrà far pervenire al Referente comunale via email la conferma dell'esecuzione del trattamento attraverso la compilazione delle "schede di avvenuto intervento (report)".

L'attività espletata verrà riassunta nel report che dovrà necessariamente riportare l'indicazione delle zone e delle vie trattate, nonché lo stato di ogni singola postazione trattata per l'attività di derattizzazione.

Le "schede di avvenuto intervento" o schede di servizio, di cui sopra, dovranno indicare:

- data e ora degli interventi;
- via o area intervento con le seguenti specifiche: 0 = esca non consumata;

1 = esca consumata in parte;

2 = esca totalmente consumata; N = nuova postazione;

X = postazione non rinvenuta; S = postazione sostituita;

R = postazione rimossa.

La ditta dovrà occuparsi dell'asporto ed il corretto smaltimento delle carcasse rilevate.

Eventuali interventi straordinari che dovessero rendersi necessari o la sostituzione di erogatori mancanti o danneggiati e non più sicuri, dovranno essere prima concordati con il referente del Comune.

Potranno inoltre essere previsti nel biennio interventi straordinari di cattura con specifiche trappole

nell'eventualità di situazioni particolarmente critiche. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con il Referente comunale.

5. PRODOTTI

I prodotti utilizzati per la derattizzazione dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, per l'intera durata prevista dello stesso.

Per l'attività di derattizzazione dovranno essere utilizzati dei formulati in pasta fresca e paraffinato che devono contenere uno dei seguenti principi attivi: difenacoum, bromadiolone, brodifacoum e flocoumafen.

Le esche rodenticide impiegate dovranno contenere il denatonium benzoato (l'aggiunta del denatonium benzoato contribuisce a rendere le esche derattizzanti più "sicure" in quanto diminuisce la probabilità che avvengano ingestioni da parte di animali "non bersaglio").

Per ogni postazione è opportuno posizionare almeno un quantitativo che varia dai 50 ai 100 grammi di esca che dovrà essere fissata all'interno della postazione (meglio se vengono usate delle vaschette che aderiscono perfettamente all'interno delle postazioni) in modo tale che il ratto non porti all'esterno parte dell'esca.

La Ditta dovrà fornire all'Ufficio Tecnico l'elenco dei prodotti che intende utilizzare corredati da tutta la documentazione relativa agli stessi (autorizzazione e registrazione c/o Ministero della Sanità, schede tecniche e tossicologiche, schede di sicurezza).

Il prodotto esca esausto e piastre collanti dovranno essere raccolti e smaltiti dalla Ditta, applicando particolari precauzioni per evitare eventuali infezioni.

6. PERSONALE

Fermo restando quanto sopra esposto relativamente al personale tecnico impiegato nel servizio, la Ditta dovrà avvalersi di personale provvisto della necessaria professionalità in materia, compresa, ove prescritto dalla vigente normativa in relazione al tipo di prodotti impiegati, la formazione del personale mediante specifici corsi con eventuale acquisizione di patentino abilitante all'uso delle sostanze e/o dei preparati.

In particolare il personale, prima di essere adibito all'attività, dovrà aver ricevuto adeguata informazione e formazione relativamente alla sicurezza.

Copia delle sopracitate certificazioni di aver svolto i relativi corsi sulla sicurezza devono essere inviate all'Ufficio Tecnico prima della sottoscrizione del contratto.

7. CONTROLLI

Il Referente comunale effettuerà le seguenti verifiche:

- presenza di efficaci sistemi di chiusura delle postazioni utilizzate;
- posizionamento sulla postazione e nell'area della cartellonistica necessaria con particolare riguardo alle aree particolarmente frequentate dalla popolazione;
- informazioni contenute nella cartellonistica usata (principio attivo usato, antidoto, recapito telefonico, data di visita da parte dell'operatore alla postazione, ecc...).

Sulla base dei rapporti informativi nel caso di carenze e/o inadempienze rilevate nell'espletamento dei servizi, applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati nel presente capitolato e/o potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento della attività a contratto.

Il Referente comunale verificherà il rispetto degli obblighi del presente disciplinare rilevando le inadempienze, al fine di disporre sull'applicazione delle penali.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha inizio dalla data di affidamento del servizio e scadenza il 31 dicembre 2024. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere prorogato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.

9. IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

11. SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

12. TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti

degli Enti preposti.

13. CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

14. SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

La Ditta Contraente dovrà comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza ed in tale ambito è inoltre tenuta ad utilizzare attrezzature e materiali conformi alla normativa vigente.

E' richiesto alla Ditta aggiudicataria di redigere un "Piano Operativo Sicurezza" che dovrà essere consegnato al Referente comunale prima dell'inizio delle attività.

Non è fatto obbligo del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 comma 3-bis.

15. ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

16. GARANZIA DEFINITIVA

Non è richiesta la cauzione definitiva.

17. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

19. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

20. PENALI

La mancata trasmissione delle "schede di avvenuto intervento (report)" costituirà un'inadempienza semplice che determinerà l'applicazione di una penale pari alla contabilizzazione del lavoro non comunicato per ogni evento.

La mancata trasmissione dei report opportunamente compilati con le relative date di esecuzione dei trattamenti, le relative vie, piazze, parchi, aree verdi, giardini, cimiteri che sono stati oggetto dei trattamenti di disinfestazione, costituirà un'inadempienza che determinerà l'applicazione di una penale pari alla contabilizzazione del lavoro non comunicato per ogni evento.

La mancata effettuazione di un intervento, sarà considerata inadempienza che determinerà l'applicazione di una penale pari al valore della prestazione contestata.

La reiterata inadempienza della mancata trasmissione od effettuazione di un intervento, determinerà l'applicazione multipla della sanzione stessa con l'applicazione di una penale addizionale di € 10,00 per ogni evento.

La mancata applicazione delle norme di sicurezza dei lavoratori accertata dal tecnico incaricato dall'Amministrazione, comporterà:

- a) richiamo verbale la 1^ volta
- b) richiamo scritto la 2^ volta
- c) segnalazione all'Autorità competente la 3^ volta
- d) la comminazione di una sanzione di € 250,00 alla Ditta

Ove l'ammontare delle sanzioni raggiunga il 10% dell'importo previsto dalla determina dirigenziale, l'Amministrazione potrà disporre unilateralmente la recessione contrattuale in danno alla Ditta.

Le penali saranno trattenute sull'importo delle fatture corrispondenti agli acconti sulle prestazioni effettuate regolarmente dalla Ditta.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ove regolarmente contestato e tale da comportare situazioni di pericolo grave, immediato e reiterato, può determinare la rescissione unilaterale del contratto in danno alla Ditta.

Le penali comminate alla Ditta a seguito di regolari contestazioni, saranno detratte direttamente in contabilità.

La Ditta ha la possibilità di esporre le proprie osservazioni nel limite di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione.

21. PAGAMENTI

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni bimestre, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

L'offerta e quindi i prezzi offerti dalla Ditta si intendono remunerativi per tutte le prestazioni ed oneri richiesti dal presente disciplinare e tali prestazioni saranno remunerate solo ed esclusivamente in base a tali prezzi.

Il totale degli interventi di derattizzazione saranno contabilizzati dall'Amministrazione Comunale sulla base delle "schede di avvenuto intervento (report)" relativi ad ogni intervento che la Ditta aggiudicataria dovrà redigere.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

A seguito della sottoscrizione della contabilità, la Ditta potrà emettere la fattura corrispondente ogni semestre, tale fattura sarà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Sulla fattura dovranno essere indicati i riferimenti della contabilità. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il pagamento alla Ditta fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa ed in particolare qualora la Ditta non assolva gli obblighi previdenziali ed assicurativi disposti dalle norme vigenti.

Il Referente comunale dovrà siglare le fatture e la rendicontazione delle operazioni svolte, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, presentate dalla Ditta per il pagamento.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente Capitolato d'Appalto Speciale:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) mancato rispetto delle condizioni contrattuali;
- c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'impresa appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio dato in appalto;
- e) cessione del contratto o subappalti;
- f) carenza della qualità del servizio;
- g) scarsa qualità delle attrezzature utilizzate;
- h) ripetuti ritardi rispetto ai termini fissati negli ordini di servizio;
- i) esecuzione del servizio in contrasto con le buone regole dell'arte;
- j) per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente;
- k) grave negligenza nella conduzione dell'appalto. Sarà considerata grave negligenza la circostanza che la ditta appaltatrice sia incorsa in n. 3 (tre) provvedimenti sanzionatori con applicazione delle relative penali.

In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

23. SPESE CONTRATTUALI:

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio e con eventuali spese a carico dell'affidatario.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

24. INTERVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI APAC O CONSIP:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

25. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE:

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

26. NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.